

Finanziaria 2000: le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato

Legge 23 dicembre 1999, n. 488 - (LG), pubblicata nel Suppl. Ord. n. 227/L
alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27/12/1999

SOMMARIO

	Pag.		Pag.
TITOLO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO	27	Art. 12 Oli emulsionati	56
Art. 1 Risultati differenziali	27	Art. 13 Disposizioni in materia di attività marittime	57
TITOLO II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA	28	Art. 14 Esecuzione di rimborsi di modesta entità	57
Capo I Disposizioni in materia di vendite di immobili	28	Art. 15 Maggiori entrate assicurate da provvedimenti di cui all'articolo 16 della legge n. 133 del 1999	58
Art. 2 Dismissione di beni e diritti immobiliari di enti previdenziali	28	Art. 16 Disposizioni in materia di canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo	58
Art. 3 Fondi istituiti con apporto di beni immobiliari	30	Art. 17 Disposizioni concernenti le camere di commercio	59
Art. 4 Patrimonio immobiliare dello Stato	31	Art. 18 Modifiche al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446	60
Art. 5 Patrimonio della Ferrovie dello Stato Spa e della Poste Spa	33	TITOLO III DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA	62
Capo II Altre disposizioni in materia di entrate	34	Capo I Spese delle amministrazioni centrali	62
Art. 6 Disposizioni in materia di imposte sui redditi	34	Art. 19 Rinnovi contrattuali	62
Art. 7 Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, di altre imposte indirette e per l'emersione di base imponibile	47	Art. 20 Assunzioni di personale e misure di potenziamento del part-time	63
Art. 8 Modifiche alla disciplina concernente le imposte sulle successioni e donazioni	53	Art. 21 Riduzione di personale del comparto della scuola	65
Art. 9 Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari	53	Art. 22 Conferma della disciplina relativa alle indennità ed ai compensi rivalutabili in relazione alla variazione del costo della vita	65
Art. 10 Imposta di registro sui conferimenti in società	54	Art. 23 Valutazione dei corsi di dottorato di ricerca	65
Art. 11 Disposizioni fiscali per il settore della nautica e per l'industria armatoriale	55	Art. 24 Affitti e fitti figurativi	65

(continua)

<i>(segue)</i>		Pag.	Pag.
Art. 25	<i>Applicazione alle pubbliche amministrazioni delle disposizioni in materia di clienti idonei del mercato elettrico</i>	66	Art. 48 <i>Operazioni in titoli di Stato sul mercato secondario e gestione della liquidità</i> 82
Art. 26	<i>Acquisto di beni e servizi</i>	66	TITOLO IV INTERVENTI PER LO SVILUPPO 82
Art. 27	<i>Disposizioni varie di razionalizzazione in materia contabile</i>	67	Capo I Disposizioni per agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione 82
Art. 28	<i>Riqualificazione dell'assistenza sanitaria e attività libero-professionale</i>	70	Art. 49 <i>Riduzione degli oneri sociali e tutela della maternità</i> 82
Art. 29	<i>Contenimento e razionalizzazione della spesa farmaceutica</i>	71	Art. 50 <i>Misure per l'occupazione</i> 85
Capo II Spese delle amministrazioni locali e regionali		73	Art. 51 <i>Disposizioni in materia previdenziale e di trattamento fiscale del lavoro autonomo</i> 85
Art. 30	<i>Patto di stabilità interno</i>	73	Art. 52 <i>Incremento delle pensioni sociali</i> 87
Art. 31	<i>Riduzione di oneri dei mutui della Cassa depositi e prestiti</i>	76	Art. 53 <i>Libri di testo</i> 87
Art. 32	<i>Attuazione del conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali</i>	76	Art. 54 <i>Ulteriori finanziamenti</i> 87
Art. 33	<i>Disposizioni concernenti la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani</i>	76	Art. 55 <i>Disposizioni per la Regione siciliana</i> 88
Art. 34	<i>Razionalizzazione e ottimizzazione delle procedure di acquisto nel settore sanitario</i>	77	Art. 56 <i>Interventi in materia di sicurezza stradale</i> 88
Capo III Interventi in materia previdenziale		77	Art. 57 <i>Disposizioni per il territorio del Sulcis</i> 88
Art. 35	<i>Gestioni previdenziali</i>	77	Art. 58 <i>Tutela dell'ecosistema marino</i> 88
Art. 36	<i>Cartolarizzazione dei crediti contributivi dell'INAIL</i>	77	Art. 59 <i>Sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità</i> 88
Art. 37	<i>Contributo su pensioni con importo elevato</i>	77	Art. 60 <i>Disposizioni particolari in materia di imposta sul valore aggiunto</i> 89
Art. 38	<i>Contributi pensionistici di lavoratori dipendenti che ricoprono cariche elettive o funzioni pubbliche e disposizioni in materia di sgravi contributivi</i>	78	Art. 61 <i>Risorse finanziarie di cui all'articolo 16 della legge n. 59 del 1997</i> 90
Art. 39	<i>Retribuzione pensionabile dei componenti delle autorità indipendenti</i>	78	Art. 62 <i>Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali</i> 90
Art. 40	<i>Norma di trasparenza</i>	79	Art. 63 <i>Disposizioni in materia di politiche per l'occupazione e di emersione del lavoro irregolare</i> 91
Art. 41	<i>Fondi speciali</i>	79	Art. 64 <i>Disposizioni in materia di lavoro temporaneo</i> 92
Art. 42	<i>Fondo di previdenza per il clero</i>	80	Capo II Disposizioni per accelerare i processi di privatizzazione 93
Art. 43	<i>Fondo pensioni dei dipendenti della Ferrovie dello Stato Spa</i>	80	Art. 65 <i>Disposizioni concernenti la privatizzazione del Mediocredito centrale Spa</i> 93
Art. 44	<i>Disposizioni in materia di obblighi contributivi</i>	81	Art. 66 <i>Modalità di dismissione delle partecipazioni detenute dallo Stato</i> 93
Art. 45	<i>Disposizioni in materia di autotrasporto</i>	81	Art. 67 <i>Disposizioni particolari in materia di investimenti</i> 94
Capo IV Strumenti di gestione del debito pubblico		81	TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI 94
Art. 46	<i>Mutui con oneri a carico dello Stato</i>	81	Art. 68 <i>Funzioni di prevenzione e accertamento di violazioni di disposizioni del codice della strada</i> 94
Art. 47	<i>Rimborso dei buoni postali</i>	82	

(continua)

(segue)

	Pag.	Pag.
Art. 69 <i>Rimborso della tassa sulle concessioni governative</i>	95	APPENDICE LEGISLATIVA
Art. 70 <i>Fondi speciali e tabelle</i>	96	DPR 22 dicembre 1986, n. 917 - Approvazione del Testo Unico delle imposte sui redditi
Art. 71 <i>Copertura finanziaria ed entrata in vigore</i>	97	DPR 26 aprile 1986, n. 131 - Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro
ALLEGATO A (Articolo 8, comma 1)	98	
Tabella 1 e Tabella 2	99	112

Legge 23 dicembre 1999, n. 488 - (LG), pubblicata nel Suppl. Ord. n. 227/L alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27/12/1999

Legge 23 dicembre 1999, n. 488

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

Art. 1

Risultati differenziali

1. Per l'anno 2000, il livello massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in lire 79.500 miliardi, al netto di lire 33.454 miliardi per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificato dall'articolo 2, commi 13, 14, 15, 16 e 17, della legge 25 giugno 1999, n. 208, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessi-

vo non superiore a lire 4.000 miliardi relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2000, resta fissato, in termini di competenza, in lire 350.800 miliardi per l'anno finanziario 2000.

2. Per gli anni 2001 e 2002 il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in lire 72.700 miliardi ed in lire 41.300 miliardi, al netto di lire 7.686 miliardi per l'anno 2001 e lire 3.561 miliardi per l'anno 2002, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in lire 384.000 miliardi ed in lire 298.500 miliardi. Per il bilancio programmatico degli anni 2001 e 2002, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in lire 68.300 miliardi ed in lire 51.800 miliardi ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in lire 379.600 miliardi ed in lire 309.000 miliardi.

3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

4. Le maggiori entrate tributarie che si realizzassero nel 2000 rispetto alle previsioni sono prioritariamente destinate a realizzare gli obiettivi sull'inde-

con motore ausiliario, per i motocicli leggeri, per le motocarrozze leggere e per i motofurgoncini leggeri;

b) alla potenza in CV dei motori, determinata con le modalità di cui all'articolo seguente, per tutti gli altri autoveicoli adibiti al trasporto di persone, per gli autoveicoli ad uso speciale, per gli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose, e per gli autoscafi;

c) al numero dei posti per i rimorchi adibiti al trasporto di persone;

d) alla portata espressa in quintali (differenza tra peso massimo complessivo a pieno carico e tara del veicolo) per gli autoveicoli di peso complessivo a pieno carico inferiore a 12 tonnellate [e per i rimorchi adibiti al trasporto di cose];

d-bis) al peso complessivo, al numero degli assi e al tipo di sospensione dell'asse motore per gli autoveicoli per trasporto di cose di peso complessivo a pieno carico pari o superiore a 12 tonnellate.

d-ter) al peso massimo dei rimorchi trasportabili per le automotrici;

e) alle persone trasportabili per gli autocarri autorizzati al trasporto non contemporaneo di persone e cose, oltre alla tassa in base alla portata. (Nella lettera d) le parole «e per i rimorchi adibiti al trasporto di cose» sono state soppresse dall'art. 6, comma 22, lett. a) della L 23/12/1999, n. 488; la lettera d-ter è stata aggiunta dall'art. 6, comma 22, lett. b) della L 23/12/1999, n. 488)

[2] La tassa è stabilita in misura fissa annua per i velocipedi con motore ausiliario, per i rimorchi trainati dagli autoveicoli adibiti ad uso speciale e per la circolazione di prova degli autoveicoli, dei rimorchi, dei velocipedi con motore ausiliario e degli autoscafi.

[3] Gli elementi di cui alle lettere precedenti e la destinazione del veicolo debbono desumersi dal documento di circolazione.

Art. 7

Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, di altre imposte indirette e per l'emersione di base imponibile

1. Ferme restando le disposizioni più favorevoli di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e delle tabelle ad esso allegate, fino alla data del 31 dicembre 2000 sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 10 per cento:

a) le prestazioni di assistenza domiciliare in favore di anziani ed inabili adulti, di soggetti affetti da disturbi psichici mentali, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza;

b) le prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 31, primo comma, lettere a), b), c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457 (1), realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata. Con decreto del Ministro delle finanze (2) sono individuati i beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell'ambito delle prestazioni di

cui alla presente lettera, ai quali l'aliquota ridotta si applica fino a concorrenza del valore complessivo della prestazione relativa all'intervento di recupero, al netto del valore dei predetti beni.

2. L'aliquota di cui al comma 1 si applica alle operazioni fatturate a decorrere dal 1° gennaio 2000.

3. Il termine del 31 dicembre 1996, previsto dall'articolo 14, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (3), con riferimento all'indetraibilità dell'imposta sul valore aggiunto relativa agli acquisti di taluni ciclomotori, motocicli, autovetture e autoveicoli, ai sensi dell'articolo 19-bis1, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (3), già prorogato al 31 dicembre 1999 dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2000.

4. L'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643 (4), da corrispondere per i trasferimenti a titolo oneroso aventi ad oggetto gli immobili individuati catastalmente ad uso abitativo e relative pertinenze, è ridotta di un quarto.

5. Il termine del 31 dicembre 1998 previsto dall'articolo 14, comma 13, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (5) per le variazioni delle iscrizioni in catasto dei fabbricati già rurali, già prorogato al 31 dicembre 1999 dall'articolo 6, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2000.

6. L'aliquota del 4 per cento prevista dall'articolo 1 e relative note della Tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (vedi pag. 112), è ridotta al 3 per cento.

7. Nella Tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nell'articolo 1, comma 1 (vedi pag. 112), le parole: «i trasferimenti coattivi: 8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «i trasferimenti coattivi, salvo quanto previsto dal successivo periodo: 8 per cento. Se l'atto ha ad oggetto fabbricati e relative pertinenze: 7 per cento».

a 11,5 tonnellate da operare, ove occorra, anche mediante credito d'imposta pari all'incremento, per il medesimo anno, dell'accisa applicata al gasolio per autotrazione;».

16. Le disposizioni di cui al comma 15 hanno effetto a decorrere dal 16 gennaio 1999.

17. All'articolo 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (6), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, dopo le parole: «di vendita al dettaglio e all'ingrosso» sono inserite le seguenti: «, ivi comprese le rivendite di generi di monopolio operanti in base a concessione amministrativa»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*l-bis.* Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati i beni strumentali alle attività di impresa sopra indicate destinati alla prevenzione del compimento di atti illeciti da parte di terzi, ai quali si applicano le previsioni del comma 1 del presente articolo»;

c) il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 sono posti a carico di una apposita sezione del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46. Per le medesime finalità è conferita al Fondo la somma di lire 150 miliardi per l'anno 2001».

18. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (7), è estesa anche alle spese sostenute nel periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2000. In questo caso la deducibilità delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione ivi indicate è consentita in quote costanti nel periodo di imposta di sostenimento e nei tre successivi.

Nota (1)

L 5 agosto 1978, n. 457

Norme per l'edilizia residenziale

Art. 31

Definizione degli interventi

[1] Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente

sono così definiti:

a) interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

b) interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;

c) interventi di restauro e di risanamento conservativo, quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;

d) interventi di ristrutturazione edilizia, quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti;

e) interventi di ristrutturazione urbanistica, quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico - edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

[2] Le definizioni del presente articolo prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi. Restano ferme le disposizioni e le competenze previste dalle Leggi 1 giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni ed integrazioni.

Nota (2)

Decreto 29 dicembre 1999

Individuazione dei beni costituenti parte significativa del valore delle forniture effettuate nel quadro degli interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera b), della legge n. 488 del 1999.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, e successive modificazioni;

Visto l'art. 7, comma 1, lettera b) della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nella quale è previsto che con decreto del Ministro delle finanze saranno individuati i beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell'ambito delle prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 31, primo comma, lettere a), b), c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, cui applicare l'aliquota ridotta del 10 per cento;

Considerato che l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto nella misura del 10 per cento si applica fino a concorrenza del valore com-

plussivo della prestazione relativa all'intervento di recupero, al netto del valore dei predetti beni;

Considerato che occorre provvedere:

Decreta:

Sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 10 per cento le cessioni dei seguenti beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell'ambito delle prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 31, primo comma, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata:

ascensori e montacarichi;

infissi esterni ed interni;

caldaie;

video citofoni;

apparecchiature di condizionamento e riciclo dell'aria;

sanitari e rubinetterie da bagno;

impianti di sicurezza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*.

Nota (3)

L 24 dicembre 1993, n. 537

Interventi correttivi di finanza pubblica

Art. 14, comma 9

Razionalizzazione e soppressione di agevolazioni tributarie e recupero di imposte e di base imponibile

9. Le disposizioni dell'articolo 19, secondo comma, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (1), come modificato dal comma 8 del presente articolo, si applicano fino al **31 dicembre 2000** (2).

(1) Si riporta il testo del previgente art. 19, secondo comma, lett. *c)* del DPR 26/10/1972, n. 633:

[2] In deroga alle disposizioni del comma precedente:

(omissis)

c) l'imposta relativa all'acquisto o alla importazione di ciclomotori, di motocicli e di autovetture ed autoveicoli già indicati nell'articolo 26, lettere *a)* e *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, non compresi nell'allegata tabella B e non adibiti ad uso pubblico, che non formano oggetto dell'attività propria dell'impresa, e dei relativi componenti e ricambi, nonché alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 16 ed a quelle di impiego, custodia, manutenzione e riparazione relative ai beni stessi, non è ammessa in detrazione salvo che per gli agenti o rappresentanti di commercio; (2) (lettera sostituita, con effetto 01.01.1994, dall'art. 14, comma 8, lettera *c)*, legge 24/12/1993, n. 537) (Le parole «di ciclomotori» sono state inserite dall'art. 10, comma 1 del DL 323/96, conv., con mod., L. 425/96).

(omissis)

Tale testo è stato ora trasfuso nell'art. 19-bis1, comma 1, lett. *c)* dall'art. 3 del D.Lgs. 02/09/1997, n. 313 che si riporta:

«*c)* l'imposta relativa all'acquisto o alla importazione di ciclomotori, di motocicli e di autovetture ed autoveicoli indicati nell'articolo 54, lettere *a)* e *c)*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non compresi nell'allegata tabella B e non adibiti ad uso pubblico, che non formano oggetto dell'attività propria dell'impresa, e dei relativi componenti e ricambi, nonché alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 16 ed a quelle di impiego, custodia, manutenzione e riparazione relative ai beni stessi, non è ammessa in detrazione salvo che per gli agenti o rappresentanti di commercio;»

(2) Ai sensi dell'art. 14, comma 9, della L. 24/12/1993, n. 537, le disposizioni

dell'art. 19, secondo comma, lettera *c)*, del DPR 26/10/1972, n. 633 si applicano fino al 31 dicembre 2000. Tale termine inizialmente fissato al 31.12.1996 è stato prima prorogato al 31.12.1999 dall'art. 2, comma 4 del DL 31/12/1996, n. 669, conv., con mod., dalla L. 28/02/1997, n. 30 ed ora ulteriormente così prorogato dall'art. 7, comma 3 della L. 23/12/1999, n. 488.

Nota (4)

DPR 26 ottobre 1972 n. 643

Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili

Art. 2

Applicazione dell'imposta (1)

[1] L'imposta si applica all'atto dell'alienazione a titolo oneroso o dell'acquisto a titolo gratuito, anche per causa di morte, o per usucapione del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento sull'immobile.

[2] Si considerano atti di alienazione a titolo oneroso anche le vendite forzate, le sentenze indicate nel secondo comma dell'art. 2932 del codice civile, i conferimenti in società di ogni tipo e le assegnazioni ai soci, eccettuate le assegnazioni di alloggi costruiti dalle cooperative edilizie previste dalle leggi in materia di edilizia economica e popolare. Per diritti reali di godimento si intendono l'usufrutto, l'uso, l'abitazione, l'enfiteusi e la superficie.

[3] In caso di vendita con riserva di proprietà e di locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti l'alienazione si considera avvenuta all'atto della stipulazione della vendita o della locazione.

[4] Gli immobili e i diritti reali di godimento alienati a titolo oneroso o acquistati a titolo gratuito anteriormente all'1 gennaio 1973 mediante scrittura non avente data certa si considerano alienati o acquistati a tale data.

[5] L'imposta non si applica all'atto del trasferimento a seguito di espropriazione per pubblica utilità o della cessione all'espropriante in caso di procedura espropriativa per pubblica utilità.

(1) Ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L. 23/12/1999, n. 488 l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui al presente articolo 2 del DPR 26/12/1972, n. 643, da corrispondere per i trasferimenti a titolo oneroso aventi ad oggetto gli immobili individuati catastalmente ad uso abitativo e relative pertinenze, è ridotta di un quarto. Ai sensi del comma 8 del medesimo art. 7 le disposizioni si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari, pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate ed a quelle non autenticate presentate per la registrazione, a decorrere dalla data del 01.01.2000.

Nota (5)

L 27 dicembre 1997, n. 449

Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica

Art. 14, comma 13

Disposizioni fiscali varie

13. Al fine di consentire l'aggiornamento delle risultanze catastali ed il recupero dell'evasione, il Ministero delle finanze, entro il 31 dicembre 1999, realizza un piano straordinario di attività finalizzato al completo classamento delle unità immobiliari, anche ricorrendo alla stipula di apposite convenzioni con soggetti pubblici